

CIRCOLARE n. 3 / 2024

Gentili clienti

Loro sedi

Modena, 23 Gennaio 2024

Oggetto: **Novità del Decreto Adempimenti 2024 (Legge 111/2023)**

Si informano i Gentili Clienti che in data 13/01/2024 è entrato in vigore il Decreto Legislativo in oggetto del quale si sintetizzano le principali novità in materia fiscale.

1. Nuovo calendario per i versamenti rateali delle imposte

A decorrere dal 2024 è previsto che i versamenti rateali delle imposte (relativi al saldo e primo acconto di imposte sui redditi) scadano per tutti i contribuenti il **giorno 16** del mese (applicando quindi lo stesso termine anche ai soggetti non titolari di partita IVA, che finora versavano le rate a fine mese).

E' stato anche previsto un prolungamento del piano rateale in quanto l'ultima rata può essere pagata entro il 16 dicembre (finora i rateizzi dovevano concludersi al massimo il 30/11).

Anche il pagamento del saldo IVA del 2023 (in scadenza il 16/03/2024) potrà sfruttare questo maggior termine per il versamento rateale.

2. Modifica ai termini versamento delle ritenute alla fonte (lavoro autonomo o provvigioni)

Il Decreto in oggetto ha introdotto una modifica all'**importo minimo** per il versamento delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo o sulle provvigioni prevedendo che, se l'importo dovuto è inferiore ad Euro 100,00, il versamento può essere effettuato insieme alle eventuali ritenute del mese successivo salvo che la somma superi la soglia citata, in caso contrario entrambi i versamenti saranno ulteriormente rinviati fino al raggiungimento dell'importo minimo di euro 100,00. Il pagamento delle ritenute sui compensi corrisposti nei mesi di gennaio-novembre dovrà **comunque avvenire entro il 16/12** di ogni anno anche in mancanza di raggiungimento della soglia minima. Le ritenute sui compensi corrisposti nel mese di dicembre dovranno essere versate **entro il 16 gennaio dell'anno successivo** a prescindere dall'importo.

Tale disposizione si applica già al versamento in scadenza il 16/02/2024 per le ritenute applicate ai compensi corrisposti nel mese di gennaio.

Tale norma consente quindi di *cumulare e rinviare i versamenti di piccolo importo* riducendo così la frequenza dei pagamenti e semplificando gli adempimenti in capo ai sostituti di imposta.

3. Modifica dei termini versamento delle ritenute per i condomini

Anche i condomini, che possono differire al mese successivo il versamento delle ritenute sulle prestazioni per contratti di appalto se dovute in misura inferiore ad Euro 500,00, potranno fare il versamento cumulativo entro il giorno 16 del mese di giugno e di dicembre (le scadenze applicabili fino al 31/12/2023 erano il 30 giugno e il 20 dicembre). Le ritenute operate nel mese di dicembre devono in ogni caso essere versate entro il giorno 16 del mese di gennaio, a prescindere dall'importo dovuto.

4. Variazione calendario invii telematici dichiarativi

A decorrere dalle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2023 il termine per la trasmissione telematica scadrà **il 30.09.2024** sia per il modello 730 sia per il modello Redditi (per i titolari di partita IVA e le persone fisiche il termine sarà sempre lo stesso).

5. Rettifica importo versamento minimo IVA periodica

A decorrere dall'IVA del mese di gennaio (in scadenza il 16/02/2024) è previsto che l'importo minimo di versamento passa da Euro 25,62 ad **Euro 100,00**, i versamenti sotto questo importo potranno essere rinviati al periodo successivo (senza sanzioni o interessi).

6. Esonero predisposizione delle Certificazioni Uniche per i compensi corrisposti a contribuenti aderenti al regime forfettario dal 2024

A decorrere dal 2024 i sostituti di imposta che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfettario non saranno più obbligati a predisporre ed inviare telematicamente la relativa Certificazione Unica nell'anno successivo.

Tale norma è stata introdotta a seguito dell'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica esteso anche per tutti i forfettari (infatti fino al 31.12.2023 solo parte di questi doveva trasmettere le fatture in formato elettronico).

Per ogni ulteriore chiarimento potrete rivolgervi direttamente alla Dott.ssa Elisa Simoni.